

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Notifica: domicilio eletto divenuto inefficace per decesso del domiciliatario, PEC e notifica in cancelleria

Va confermata l'inderogabilità del principio, stabilito nel R.D. n. 37 del 1934, art. 82, secondo il quale l'avvocato che esercita il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, deve, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso d'inadempimento originario o sopravvenuto di tale onere, eseguita l'elezione presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli [artt. 125 e 366 c.p.c.](#), apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'[art. 125 c.p.c.](#), per gli atti di parte e dall'art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di [posta elettronica certificata](#) comunicato al proprio ordine.

La notificazione presso il domicilio eletto divenuto inefficace per sopravvenuta cancellazione o decesso del procuratore domiciliatario non costituisce una condizione necessaria al fine di procedere alla [notificazione](#) in cancelleria.

NDR: in senso conforme alla seconda parte della prima massima si veda Cass. 18714 del 2012 e n. 6781 del 2016).

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 6.2.2018, n. 2814

...omissis...

La Corte d'Appello di Milano, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato le domande proposte gggggg nei confronti jjjjj ed aventi ad oggetto la declaratoria di nullità dei contratti di compravendita delle obbligazioni pppp da essi conclusi, nonché in via subordinata l'affermazione di responsabilità della banca e la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti per gli investimenti eseguiti e, ulteriormente, la risoluzione dei contratti di acquisto dei titoli in questione.

A sostegno della decisione di rigetto la Corte d'Appello ha affermato:

1) non trova applicazione il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 94, perchè l'operazione conclusa non può essere qualificata come sollecitazione all'investimento (cui segue l'obbligo del prospetto informativo) non essendovi stata un'offerta al pubblico, indispensabile per integrare tale fattispecie, come precisato anche nel bollettino economico *omissis* della Banca d'Italia. Al riguardo ha precisato la Corte che nella specie non è stato neanche prospettato che le obbligazioni in questione fossero state negoziate e standardizzate a prezzi uniformi, non essendo sufficiente ad integrare tale requisito l'inserimento pppp paniere titoli;

2) per quanto riguarda la censura relativa alla violazione degli obblighi informativi e l'omessa informazione sul conflitto d'interessi è stato osservato che gli investitori anche se fossero stati a conoscenza delle informazioni contenute nell'offering circular avrebbero concluso lo stesso la negoziazione titoli perchè avevano un'elevata propensione al rischio ed erano investitori esperti, tanto più che da tali informazioni non emergeva una situazione di dissesto del pppp

Tali osservazioni valevano per pppp In ordine a quest'ultimo era stata dedotta anche che la sottoscrizione della clausola nella quale veniva confermato l'intento di dare corso all'operazione ancorchè inadeguata era del tutto generica.

Anche tale profilo veniva, tuttavia, ritenuto irrilevante perchè anche in ordine a tale investitore, mancava il nesso causale tra omessa informazione e decisione d'investimento.

In ordine ppppp la corte territoriale ha svolto le medesime considerazioni, aggiungendo che la versione dei fatti prospettata in appello relativa all'indicazione dei pppp come prodotti sicuri non era mai stata prospettata in precedenza.

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli appellanti. Ha resistito con controricorso la pppp

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Deve essere, preliminarmente affrontata l'eccezione di tardività della notificazione del ricorso per cassazione sollevata dalle parti controricorrenti.

E' stato dedotto che la sentenza impugnata è stata regolarmente notificata alla parte ricorrente presso la cancelleria della Corte d'Appello di Milano, essendo il procuratore indicato come domiciliatario non iscritto presso l'Ordine degli avvocati di Milano, al momento della notifica, in quanto deceduto in corso di giudizio d'appello.

E' stato aggiunto che il giudizio d'appello non è stato interrotto perchè la parte era legittimamente rappresentata dall'altro procuratore non domiciliatario (perchè extra districtum) ma nessuna comunicazione era pervenuta in ordine ad una mutata elezione di domicilio nel distretto richiesta ex lege dopo il decesso del domiciliatario.

A tale eccezione la parte ricorrente replica rilevando che la morte del domiciliatario determina l'inefficacia dell'elezione di domicilio ed il conseguente obbligo di notifica alla parte personalmente al fine di far scattare la vigenza del termine breve per impugnare.

Prima di affrontare in diritto la disamina dell'eccezione preliminare si deve rilevare che dall'esame degli atti, consentito al collegio in virtù della natura del vizio sollevato, è risultato che il procuratore domiciliatario, come documentato dal certificato di morte prodotto dalla parte controricorrente, è deceduto in corso di giudizio di secondo grado,

nella fase di trattazione e che la notificazione risulta effettuata esclusivamente presso la cancelleria della Corte d'Appello di Milano.

L'eccezione è fondata.

Con la sentenza n. 10143 del 2013 le Sezioni Unite di questa Corte hanno confermato l'inderogabilità del principio, stabilito nel R.D. n. 37 del 1934, art. 82, secondo il quale l'avvocato che esercita il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, deve, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso d'inadempimento originario o sopravvenuto di tale onere, eseguita l'elezione presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., per gli atti di parte e dall'art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

Tale temperamento non trova applicazione nel caso di specie non essendo applicabile *ratione temporis* la citata novella.

L'orientamento sopra indicato è stato costantemente ribadito nelle pronunce successive (Cass. 18714 del 2012; 6781 del 2016).

In relazione alle argomentazioni difensive della parte ricorrente deve rilevarsi che la notificazione presso il domicilio eletto divenuto inefficace per sopravvenuta cancellazione o decesso del procuratore domiciliatario non costituisce una condizione necessaria, come erroneamente ritenuto dalla parte ricorrente al fine di procedere alla notificazione in cancelleria.

In alcuni dei precedenti citati dalla parte ricorrente vi è stato questo evento che, tuttavia, non costituisce requisito della regolarità della notifica eseguita R.D. n. 37 del 1934, ex art. 82. Gli orientamenti che hanno valorizzato l'autonomia organizzativa dello studio dell'ex procuratore domiciliatario, e la notifica ivi eseguita, lo hanno fatto al solo fine di ritenere tale notifica affetta da nullità sanabile ai fini della verifica della tempestività dell'instaurazione del giudizio di primo grado o d'appello ove assoggettato a termine perentorio. La citata pronuncia n. 18714 del 2014 pone proprio in luce, in motivazione, il limitato fine del rilievo della notifica sopra illustrata. In conclusione la validità ed efficacia della notificazione della sentenza di secondo grado eseguita presso la cancelleria della Corte d'Appello di Milano e la conseguente applicabilità del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, inducono all'accoglimento dell'eccezione preliminare e alla conseguente inammissibilità del ricorso.

L'accoglimento dell'eccezione preliminare rende superfluo l'esame del ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

pqm

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 4000 per compensi ed Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge